

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa 5 - 03036–Isola Del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

TRIBUNALE DI FORLÌ

in funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso in riassunzione con istanza di notificazione per pubblici proclami

DI MARI GIUSEPPE, nato a Noto (SR) il 13.03.1992 e residente in Noto (SR), alla via Contrada Stafenna, snc, rappresentato e difeso giusta procura in calce dalla società tra avvocati “*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*”, sede legale Via Siracusa, 5 - 03036–Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494 Capitale sociale euro 10.000,00 giusta procura in calce ed espressa designazione degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone *BNG NNR 65E08 I838T* e Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T*, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell’art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

contro

- **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. e Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì Cesena e tutti rappresentati e difesi ex-lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso 2 l’Avvocatura dello Stato di Bologna ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

-residenti

e nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall’esito



favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nella graduatoria B011 e B017 seconda fascia della Provincia di Forlì-Cesena, i cui nominativi sono stati richiesti a mezzo Pec alle Amministrazioni resistenti e per le quali si chiede, in ogni caso, istanza di notificazione per pubblici proclami.

Controinteressati

Per l'annullamento e/o disapplicazione

-del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena prot. 3034 del 09.09.2020 di ripubblicazione delle graduatorie gps che ha annullato il provvedimento prot. 2838 del 01.09.2020, di approvazione delle GPS per il conferimento delle supplenze classe di concorso B011 e B017 finalizzate al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di secondo grado su posto comune, nonché degli ulteriori provvedimenti anche di rettifica delle graduatorie;

- delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) seconda fascia della provincia di Forlì-Cesena per il reclutamento a tempo determinato di personale docente per la scuola secondaria di secondo grado cdc B011 e B017 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli non valutati ai sensi della Tabella allegata al decreto di inserimento e aggiornamento delle Gps;

- dei verbali e di tutti gli altri atti non conosciuti anche attinenti alla valutazione titoli, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e di servizio prodotti da parte ricorrente.

-di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Premessa infatto



1) Parte ricorrente, ha notificato il seguente ricorso, successivamente depositato presso il T.A.R. Emilia Romagna - Bologna:

In breve.

Parte ricorrente è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione che ha presentato istanza di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

I titoli di accesso ed i titoli di servizio – esattamente indicati nella domanda di inserimento nelle graduatorie - però, non sono stati valutati correttamente dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Tabella allegata all'ordinanza ministeriale 60/2020 di inserimento e aggiornamento delle graduatorie.

In particolare, i titoli ed i servizi non sono stati correttamente valutati dal Ministero resistente.

Dalla corretta attribuzione del punteggio, deriva un miglior posizionamento in graduatoria della prof.ssa Boccardo.

Il ricorso, pertanto, è chiaramente fondato ed è manifesto il buon diritto della ricorrente all'accoglimento della domanda.

Sussiste, inoltre, l'irreparabilità del pregiudizio in quanto dall'errore in graduatoria discende l'impossibilità per parte ricorrente di ottenere l'attribuzione dell'incarico di servizio secondo l'ordine della graduatoria spettante.

Ciò giustifica anche la proposizione dell'istanza cautelare.

FATTO

1) Parte ricorrente è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione;

2) Ha, pertanto, presentato, tramite il portale Istanze On Line Polis, domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso B011 e B017;

3) Nella domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali seconda fascia



l'istante ha, quindi, indicato i titoli di accesso e di servizio utili ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria provinciale per il sostegno scuola secondaria di secondo grado:

a) Ai sensi della Tabella A/6, nello specifico al punto A.1, il ricorrente ha indicato di essere in possesso del diploma di maturità professionale Agrotecnico nuovo ordinamento in data 08.07.2011 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Paolo Calleri di Pachino conseguito con la votazione di 83/110: ai sensi del punto A.1 della Tabella A/6ha diritto all'attribuzione di 15,50 punti (correttamente attribuiti).

b) Nella sezione titoli informatici ha indicato il titolo "Uso didattico dei Tablets di 200 ore" conseguito presso Andi in data 15.02.2020 e ECDL conseguito in data 22.11.2012 presso Aica: ai sensi del punto B.17 della Tabella A/6ha diritto all'attribuzione di complessivi 1 punto(0,50 per ogni certificazione).

c) Ha altresì conseguito il corso annuale di perfezionamento e aggiornamento professionale in "Metodologie didattiche per i DSA" 1500 presso l'Università Giustino Fortunato in 5 data 06.04.2020 ore ed ha diritto all'attribuzione di 1 punto ai sensi del punto B.15 della Tabella A/6;

d) Ha espletato servizio dal 01.02.2020 al 10.06.2020 (termine delle attività didattiche) presso l'I.T. Garibaldi –Da Vinci di Forlì Cesena ed ha pertanto diritto, ai sensi dell'art. C.1 della Tabella A/6 ha diritto all'attribuzione di 12 punti in quanto "il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 199, n. 124.

4) Il Ministero resistente, in buona sostanza, ha omesso la valutazione del punteggio del servizio prestato attribuendo a parte ricorrente soltanto 8 punti per il servizio prestato;

5) In altri termini, il sistema informatico del Ministero ha presumibilmente conteggiato la somma delle mensilità in luogo dell'anno intero come previsto dalla



norma e dalla medesima tabella ministeriale;

6) Dunque complessivamente l'Usp ha attribuito al ricorso per la classe di concorso B011 il punteggio di punti 25,50 in luogo dei 29,50 spettanti;

7) Per la classe di concorso B017 il punteggio attribuito è corretto.

8) L'Amministrazione resistente non ha valutato tutti i titoli ed i servizi possesso di parte ricorrente e segnatamente ha violato la tabella titoli A/6allegata all'O.M. 60/2020.

In particolare la ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione del punteggio come sopra indicato e dunque complessivamente pari a punti

9) Il Ministero dell'Istruzione e le articolazioni territoriali periferiche, in altri termini, non hanno affatto valutato i titoli di accesso della ricorrente sulla scorta della stessa TabellaA/6allegata all'O.M. 60/2020 per i titoli ed i servizi, pur dettagliatamente indicati nella domanda di inserimento;

10) A parte ricorrente è stata attribuita una posizione in graduatoria di gran lunga peggiorativa rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto e segnatamente è collocato alla posizione 29 con punti 25,50;

11) L'istante, invece, ha diritto all'attribuzione di 29,50 punti con consequenziale diritto ad occupare alla posizione n. 19 delle Gps 2a fascia B011 a pari merito con Gallo Nicola e Leardini Damiano e sopra ad Andreoli Erika con punti 29.

DIRITTO

I

Violazione Tabella di valutazione titoli delle tabelle ministeriali allegate all'ordinanza ministeriale numero 60/2020 riferita alle graduatorie provinciali per le supplenze.

In via preliminare, si riporta, di seguito, la violazione delle Tabella A/6 allegata



all'O.M. 60/2020 che disciplina e regola l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie provinciali per le supplenze della 2° fascia degli insegnanti tecnico-pratici.

a) Ai sensi della Tabella A/6, nello specifico al punto A.1, il ricorrente ha indicato di essere in possesso del diploma di maturità professionale Agrotecnico nuovo ordinamento in data 08.07.2011 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Paolo Calleri di Pachino conseguito con la votazione di 83/110: **ai sensi del punto A.1 della Tabella A/6 ha diritto all'attribuzione di 15,50 punti (correttamente attribuiti).**

b) Nella **sezione titoli informatici** ha indicato il titolo "Uso didattico dei Tablets di 200 ore" conseguito presso Andi in data 15.02.2020 e ECDL conseguito in data 22.11.2012 presso Aica: **ai sensi del punto B.17 della Tabella A/6 ha diritto all'attribuzione di complessivi 1 punto (0,50 per ogni certificazione).**

c) Ha altresì conseguito il corso annuale di perfezionamento e aggiornamento professionale in "Metodologie didattiche per i DSA" 1500 presso l'Università Giustino Fortunato in data 06.04.2020 ore ed **ha diritto all'attribuzione di 1 punto ai sensi del punto B.15 della Tabella A/6;**

d) Ha espletato servizio dal 01.02.2020 al 10.06.2020 (termine delle attività didattiche) presso l'I.T. Garibaldi – Da Vinci di Forlì Cesena ed ha pertanto diritto, ai sensi dell'art. C.1 della Tabella A/6 **ha diritto all'attribuzione di 12 punti in quanto "il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 199, n. 124.**

Il Ministero resistente, in buona sostanza, ha omesso la valutazione del punteggio del servizio prestato attribuendo a parte ricorrente soltanto 8 punti per il servizio prestato;

In altri termini, il sistema informatico del Ministero ha presumibilmente conteggiato la somma delle mensilità in luogo dell'anno intero come previsto dalla norma e dalla medesima tabella ministeriale;



Dunque complessivamente l'Usp ha attribuito al ricorso per la classe di concorso B011 il punteggio di punti 25,50 in luogo dei 29,50 spettanti;

Per la classe di concorso B017 il punteggio attribuito è corretto.

L'Amministrazione resistente non ha valutato tutti i titoli ed i servizi possesso di parte ricorrente e segnatamente ha violato la tabella titoli A/6 allegata all'O.M. 60/2020.

In particolare la ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione del punteggio come sopra indicato e dunque complessivamente pari a punti

Il Ministero dell'Istruzione e le articolazioni territoriali periferiche, in altri termini, non hanno affatto valutato i titoli di accesso della ricorrente sulla scorta della stessa Tabella A/6 allegata all'O.M. 60/2020, per i titoli ed i servizi, pur dettagliatamente indicati nella domanda di inserimento;

A parte ricorrente è stata attribuita una posizione in graduatoria di gran lunga peggiorativa rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto e segnatamente è collocato alla posizione 29 con punti 25,50;

L'istante, invece, ha diritto all'attribuzione di 29,50 punti con conseguenziale diritto ad occupare alla posizione n. 19 delle Gps 2a fascia B011 a pari merito con Gallo Nicola e Leardini Daminao e sopra ad Andreoli Erika con punti 29.

Invero, come dimostrato dai titoli e servizi indicati nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali, inoltrata a mezzo IstanzeOnline, e dalle graduatorie definitive pubblicate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì Cesena, risulta palesemente attribuito alla ricorrente un punteggio più basso rispetto a quello effettivamente spettante sulla base dei titoli dichiarati.

Invero, risulta violata la tabella A/4 allegata all'O.M. 60/2020 in riferimento ai titoli indicati nello specchietto riepilogativo sopra indicato.

Ed invero, ai sensi dell'art. 7, lettera "e" dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020



i titoli valutabili sono quelli “di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza”.

II

Violazione dell'art. 7 legge 241/90 e successive modifiche. Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo conclusosi con la mancata valutazione di tutti i punteggi spettanti all'istante.

I provvedimenti impugnati e la graduatoria allegata allo stesso sono affetti da un ulteriore profilo di illegittimità.

Parte ricorrente ha espressamente indicato nella domanda online tutti i titoli ed i servizi in suo possesso.

Ha avanzato formale reclamo e documentato, all'Amministrazione resistente, il possesso dei titoli e dei servizi come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Inopinatamente, alcuna comunicazione dell'avvio di detto procedimento è stata mai inviata all'interessata, odierna ricorrente, infatti, pur esplicando il provvedimento conclusivo del procedimento effetti diretti ed immediati nei suoi confronti, non è stata informata dell'avvio del procedimento stesso e non ha avuto, quindi, la possibilità di produrre osservazioni e deduzioni.

È palese la violazione del diritto della ricorrente a partecipare al procedimento amministrativo al fine di tutelare il proprio legittimo interesse.

Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati vanno certamente annullati.

III

Violazione dell'art 3 della legge 241/90

Difetto di motivazione.

Il provvedimento dell'Amministrazione resistente è privo di motivazione.



La ricorrente, al fine di evidenziare l'errore nei punteggi, ha proposto formale reclamo e richiesta di rettifica in autotutela.

L'istanza non è stata riscontrata.

Il punteggio attribuito dall'Amministrazione riporta soltanto una numerazione complessiva del tutto sfnornita da qualsiasi iter logico.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020:
"...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione..."

LA DOMANDA CAUTELARE

Istanza di concessione di misure cautelari collegiali

Il ricorso è assistito dal fumus boni iuris e dal periculum in mora.

In particolare, in merito alla fondatezza del ricorso ci si riporta a quanto sopra affermato.



In ordine, invece, alla sussistenza del grave ed irreparabile danno si evidenzia quanto segue.

Le graduatorie provinciali GPS sono utilizzate per il conferimento di incarichi di supplenza in favore di soggetti precari.

Il corretto posizionamento in graduatoria determina la possibilità di essere convocata per la stipula di contratti a tempo determinato; al contrario lo slittamento di numerosissime posizioni in graduatoria determina per l'istante l'impossibilità di prendere servizio ovvero lavorare in una sede disagiata e distante dalla propria sede lavorativa.

L'istante, pertanto, in caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare ritenuto opportuno, perderebbe la possibilità di essere inserita nella posizione che ha diritto ad occupare in graduatoria, non soltanto per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21, ma anche per il successivo anno scolastico 2021/2022, avendo le Graduatorie Provinciali per le Supplenze valenza biennale.

Si insiste, pertanto, per la concessione di un provvedimento cautelare con fissazione della camera di consiglio al solo fine di confermare il decreto presidenziale.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. Lazio

IN VIA CAUTELARE

- sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il punteggio come indicato ed il corretto posizionamento in graduatoria: 29,50 punti con conseguenziale diritto ad occupare alla posizione n. 19 delle Gps 2a fascia B011 a pari merito con Gallo Nicola e Leardini Damiano e sopra ad Andreoli Erika con punti 29 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.



- In via subordinata, sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, la rivalutazione del punteggio con la valutazione di tutti i titoli e tutti i servizi indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

NEL MERITO

*Annulare i provvedimenti impugnati, connessi e 13 consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il corretto punteggio spettante e la corretta posizione in graduatoria ovvero **29,50 punti con consequenziale diritto ad occupare alla posizione n. 19 delle Gps provinciali di Forlì Cesena2a fascia B011 a pari merito con Gallo Nicola e Leardini Damiano e sopra ad Andreoli Erika con punti 29** ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.*

Annulare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di rivalutare la posizione di ciascun ricorrente sulla scorta del punteggio spettante in ragione dei titoli e dei servizi indicati nella domanda di inserimento nelle Graduatoria Provinciale per le Supplenze A019 prima fascia scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Latina.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile, pertanto il contributo unificato è pari ad euro 325,00.

In via istruttoria

Si allegano i seguenti atti:



1) Copia Graduatorie provinciali impugnate;

2) Copia domanda di inserimento nelle GPS;

3) O.M. 60/2020 e Tabelle allegate;

4) Copia reclamo inviato dalla ricorrente all'Usp Forlì-Cesena e richiesta accesso atti documentazione e richiesta indirizzi residenza controinteressati;

5) Copia titoli e servizi;

6) Procura alle liti.

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile, pertanto il contributo unificato è pari ad euro 325,00.

Isola del Liri-Roma, 07.10.2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti nella prima fascia della GPS classe di concorso B011 e B017, provincia di Forlì-Cesena, per la scuola secondaria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il 15 ricorso deve essere notificato a coloro che verrebbero sconvolti, dal ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali



controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Usp Forlì-Cesena, nonostante siano state formulate apposite richieste di accesso agli atti, non hanno fornito i documenti necessari e gli indirizzi di residenza dei controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

*- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588,
Viale Trastevere, 76/A -00153 Roma (RM)*

-Usp Forlì-Cesena

nei rispettivi siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la



notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A -00153 Roma (RM)

- Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena, nei rispettivi siti web individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque richiesta mediante nota pec di accesso agli atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.



Con osservanza,
Isola del Liri, 23.09.2020.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi"

2) Con ordinanza collegiale N. **00751/2020**
REG.PROV.COLL. N. 00652/2020 REG.RIC. pubblicata il
24/11/2020 e comunicata in pari data all'odierno istante, il Giudice
originariamente adito dichiarava la propria incompetenza
territoriale a favore del giudice ordinario rilevando che:
*"Considerato che: - la giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa è
pacifica nel radicare nel g.o. la giurisdizione per le controversie inerenti
l'esatto collocamento nelle graduatorie del comparto scolastico quali
quella per cui è causa;*

*- al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in
relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una
graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre
avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue
che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto
amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione
di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del
docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento
del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la
giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo,
essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto
amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia
specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente
all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca*



direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (ex multis Cassazione civile sez. un., 26 giugno 2019, n.17123; id. 22 dicembre 2015, n. 25773);

- la formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c. c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo (ex plurimis T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 11 aprile 2017, n.134; in termini T.A.R. Molise, 2 novembre 2016, n.447; Consiglio di Stato sez. VI, 6 maggio 2016, n. 1833; id., 9 marzo 2016, n. 953; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 20 marzo 2002, n. 101;

- per i suesposti motivi va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del g.o. lamentando parte ricorrente l'erroneità del punteggio conseguito nell'ambito di una selezione priva di valore concorsuale ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001 il quale abbraccia una nozione ristretta, ai fini della giurisdizione, del concorso pubblico (ex multis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n.11; T.A.R. Puglia - Lecce sez. II, 6 marzo 2013, n. 474; Cassazione civile, Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3032; id. 20 ottobre 2009, n. 22159; id.13 febbraio 2008, n. 3399);

- quanto alla conseguente "traslatio iudicii" occorre salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di



giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all'art. 11 codice del processo amministrativo;

Ritenuta la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, avanti il quale il gravame potrà proseguire nei termini di cui in motivazione."

Ciò premesso, con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso introduttivo e pertanto voglia accogliere le seguenti

conclusioni

voglia il Giudice adito, annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati, connessi e 13 consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il corretto punteggio spettante e la corretta posizione in graduatoria ovvero 29,50 punti con consequenziale diritto ad occupare alla posizione n. 19 delle Gps provinciali di Forlì Cesena2a fascia B011 a pari merito con Gallo Nicola e Leardini Damiano e sopra ad Andreoli Erika con punti 29 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Annullare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di rivalutare la posizione di ciascun ricorrente sulla scorta del punteggio spettante in ragione dei titoli e dei servizi indicati nella domanda



di inserimento nelle Graduatoria Provinciale per le Supplenze A019 prima fascia scuola secondaria di secondo grado per la provincia di Latina.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile, pertanto il contributo unificato è pari ad euro 325,00.

In via istruttoria

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Copia Graduatorie provinciali impugnate;
- 2) Copia domanda di inserimento nelle GPS;
- 3) O.M. 60/2020 e Tabelle allegate;
- 4) Copia reclamo inviato dalla ricorrente all'Usp Forlì-Cesena e richiesta accesso atti documentazione e richiesta indirizzi residenza controinteressati;
- 5) Copia titoli e servizi;
- 6) Procura alle liti.

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Non è dovuto contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c.6, d.P.R.n.115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione.

Isola del Liri-Forlì, 03.12.2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi



ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti nella prima fascia della GPS classe di concorso B011 e B017, provincia di Forlì-Cesena, per la scuola secondaria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a coloro che verrebbero scavalcati, dal ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Usp Forlì-Cesena, nonostante siano state formulate apposite richieste di accesso agli atti, non hanno fornito i documenti necessari e gli indirizzi di residenza dei controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet



dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A -00153 Roma (RM)

-UspForlì-Cesena

nei rispettivi siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A -00153 Roma (RM)



- Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena, nei rispettivi siti web individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque richiesta mediante nota pec di accesso agli atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 3.12.2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

